



COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE
Città Metropolitana di Torino



AREA TECNICA

Servizio Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio e Ambiente
Telefono 011/9263277 Fax 011/9263265 C.F.-P.IVA: 01126920014
Piazza Martiri della Libertà n. 1 – C.A.P. 10077
www.comune.sanmauriziocanavese.to.it
e-mail: lp@comune.sanmauriziocanavese.to.it
pec: lavoripubblici@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it

REGOLAMENTO PASSI CARRAI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, disciplina il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi passi carrabili, nonché per la regolarizzazione degli accessi presenti all'entrata in vigore del presente Regolamento nell'ambito della disciplina generale dettata dall'art. 44 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dall'art. 46-120 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, dagli artt. 22-26-27-39 dal Codice della strada, dall'art. 55 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente PRGC.

Art. 2 - Definizioni

1. Si considera passo carrabile, in base a quanto disposto dal Codice della Strada, l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Sono da considerarsi accessi carrabili a raso, quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili, sono a filo con il manto stradale.
3. Il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78) art. 22 Cds, indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice della strada. Il segnale ha dimensioni normali di 45×25 cm e dimensioni maggiorate di 60×40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.

Art. 3 - Disposizioni per rilascio dell'autorizzazione

1. La formazione di nuovi passi carrabili, ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada, è soggetta ad autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
2. Sulle strade di proprietà comunale l'apertura di nuovi passi carrabili e le trasformazioni o variazioni a quelli esistenti sono soggette al rilascio di preventiva autorizzazione del Comune.
3. Per le strade di proprietà di altri Enti comprese nel centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 285/92, ferma restando la competenza del Comune al rilascio dell'autorizzazione, occorrerà comunque acquisire preventivamente il nulla osta dell'Ente proprietario della strada.
4. Per le autorizzazioni non rientranti nel comma precedente, la competenza è dell'Ente proprietario della strada, cui dovranno essere inoltrate le relative richieste.
5. I passi e gli accessi carrabili di fatto esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere regolarizzati in conformità a quanto previsto dai precedenti commi. Per manifeste situazioni di pericolo potranno essere richieste modifiche o adattamenti degli stessi.
6. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica, del Codice della Strada e del relativo Regolamento d'esecuzione.
7. Per i passi carrabili di nuova formazione, qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla stessa, oltre che nel rispetto delle condizioni previste al comma 2 art. 46 D.P.R. 495/92, devono essere realizzati in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà.
8. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso, conformemente ai disposti delle vigenti norme edilizie e urbanistiche comunali.

Art. 4 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Chiunque intende usufruire di un passo o accesso carrabile, dovrà presentare domanda di autorizzazione per la realizzazione o regolarizzazione di quelli esistenti, impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, l'istanza dovrà indicare la lunghezza e la larghezza dello stesso; alla stessa dovrà essere allegata una planimetria dove sia riportata la posizione del passo carrabile, con individuazione degli elementi essenziali.
2. In caso di realizzazione di nuovi passi carrabili o di variazione di quelli esistenti, dovrà essere acquisito specifico titolo abilitativo nel rispetto della normativa di settore.
3. L'autorizzazione, conterrà le condizioni e prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata.
4. Il relativo procedimento dovrà essere concluso, mediante espresso provvedimento di autorizzazione o di diniego, nel termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.
5. Per le istanze relative a strade non comunali comprese nel centro abitato il termine di cui sopra è sospeso nel periodo intercorrente tra la domanda e l'acquisizione del nulla osta dell'Ente proprietario.
6. In caso di diniego saranno comunicati all'interessato, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.

Art. 5 - Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione del passo carrabile, di durata di anni 10, sarà rilasciata alle seguenti condizioni:
 - Eventuali lavori di manomissione delle opere stradali e relativi ripristini, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, a cura e spese dell'interessato, secondo la prescrizioni ed entro i termini fissati dall'ufficio comunale.
 - L'autorizzazione sarà rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

Art. 6 - Revoca

1. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza obbligo per il Comune di corrispondere al titolare dell'autorizzazione stessa alcun indennizzo.
2. In caso di revoca, di scadenza o decadenza dell'autorizzazione, sarà obbligo del titolare di rimettere in pristino stato, a proprie cure e spese ogni cosa, nel termine che gli sarà assegnato dall'ufficio comunale; in caso contrario, si provvederà d'ufficio con onere a carico del titolare stesso.

Art. 7 - Riconoscimento del passo carrabile

1. I passi e gli accessi carrabili autorizzati, devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal regolamento di esecuzione del Codice della strada (art. 120), recante il numero di concessione, a cura e spese dei proprietari come indicato all'art. 2.
2. Il segnale è fornito dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento di una somma di denaro a titolo di rimborso spese, comprendenti il costo del cartello segnaletico e le spese dell'istruttoria, definiti con atto formale della Giunta Comunale.
3. Sarà cura e responsabilità del titolare provvedere alla collocazione del segnale in coincidenza del passo, secondo criteri di buon senso e di sicurezza, in ogni caso dovrà essere posizionato ad una altezza compresa tra 1,50 e 2,50 metri da terra con accorgimenti tali da assicurare la massima inamovibilità, resistenza e visibilità;
4. Il titolare dovrà ripristinare a regola d'arte, a proprie cure e spese, il suolo ed il sottosuolo eventualmente manomessi o quant'altro danneggiato dalle opere, dalle occupazioni o dai depositi autorizzati, e dovrà pure a sue spese, provvedere alla costante e perfetta manutenzione dell'opera;

5. Il Titolare dovrà attenersi a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
6. Presso il Servizio di Gestione del Territorio è conservato un registro riportante il numero progressivo dei passi carrabili autorizzati, riprodotto sui cartelli segnaletici rilasciati.
7. I passi carrabili insistenti sulle strade private aperte al pubblico transito sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera e) del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
8. I passi e gli accessi carrabili sono esenti dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico nel rispetto del vigente "Regolamento Comunale per l'istituzione e applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche".
9. Per motivate esigenze di manovra, tecnicamente documentabili, il richiedente l'autorizzazione di passo carrabile può estendere la richiesta del divieto di sosta nella zona confinante l'accesso o sul fronte opposto la strada. In tale circostanza possono essere ammessi:
 - a. la collocazione di dissuasori di sosta (paletti abbattibili o fittoni con fascia rifrangente) sui bordi del marciapiedi o passaggi pedonali nel rispetto delle vigenti disposizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - b. Delimitazione con segnaletica orizzontale (zebratura) e verticale nel rispetto di quanto previsto nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
10. Nel caso previsto dal precedente comma 9 lett. a. l'acquisto, l'installazione e la manutenzione dei manufatti sono a totale carico del richiedente che dovrà attenersi, nella collocazione, alle eventuali prescrizioni impartite. Resta a carico del concessionario la responsabilità per eventuali danni derivanti dai dissuasori nei casi di mancata/insufficiente manutenzione o mancato ripristino in caso di spostamenti anche accidentali o di non conformità degli stessi alle norme di settore. Nell'ipotesi di cui al comma precedente 9 lett. b. la collocazione e manutenzione della segnaletica stradale sarà eseguita dal Comune previa corresponsione di un importo, determinato da apposito atto della Giunta Comunale, da parte del richiedente a titolo di rimborso spese.

Art. 8 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, o sia già sanzionato con norme speciali, si fa riferimento al Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 21/04/1995;